REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

ALLEGATO 6

>

PEC: _____@_____.it

SCHEMA DI LETTERA CONTRATTO

Oggetto: Schema di Lettera contratto per l'affidamento del servizio "Supporto in materia di progettazione grafica finalizzata all'ideazione, elaborazione e realizzazione coordinata di prodotti visivi, editoriali, digitali e multimediali per la comunicazione e la divulgazione dei contenuti connessi all'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). " ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 - CIG _____ - tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia (di seguito Amministrazione) e l'operatore economico _____ (di seguito Appaltatore)

INDICE

PREMESSA....3
ART. 1 - NORME REGOLATRICI....5
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI....5
ART. 3 - CORRISPETTIVO....6
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE....7
ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO....7
ART. 6 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....8
ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE....9
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO....10
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA....11
ART. 10 - INADEMPIMENTO E PENALI....12
ART. 11 - RECESSO....14
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....14
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA....16
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBAPPALTO....16
ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA....17
ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI....17
ART. 17 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE....17
ART. 18 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ....18
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....18
ART. 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA....19
ART. 21 - VARIANTI E MODIFICHE DEL CONTRATTO....19
ART. 22 - EFFICACIA DEL CONTRATTO....19
ART. 23 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ....20
ART. 24 - DOMICILIO DELLE PARTI....20
ART. 25 - FORO DI COMPETENZA....20
ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI....21
ART. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI....21
ART. 28 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE....21

Il sottoscritto Ing. Antonio Sanna, in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna (Codice Fiscale 80002870923), domiciliata, in ragione della carica, in Cagliari Viale Trieste n. 186, interviene alla presente lettera-contratto in qualità di Direttore generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, giusto decreto di conferimento delle funzioni, dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.50 del 28.06.2024, presso l'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica.

Il sottoscritto precisa che la stipulazione della presente lettera-contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326, comma 1, del Codice Civile.

Premessa

Questa Amministrazione:

- con Determinazione n., prot. n. del , per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento, ha stabilito di indire una procedura di Richiesta di Offerta (RdO) con l'ausilio del sistema di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, del servizio di "*supporto in materia di progettazione grafica finalizzato all'ideazione, elaborazione e realizzazione coordinata di prodotti visivi, editoriali, digitali e multimediali per la comunicazione e la divulgazione dei contenuti connessi all'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)".*
- dell'importo stimato di 38.400,00 euro, oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi, che trova copertura nelle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2025-2026-2027 C.D.R. 00.04.02.00, sugli esercizi 2026 e 2027 al capitolo SC09.4968
- con Determinazione n. ____, prot. n. ____ del _____ ha disposto:
  - di affidare il suddetto servizio all'Appaltatore _____, C.F. _____, P.I. _____, per l'importo di _____ euro, oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi, a fronte di preventivo/offerta in data _____ di € _____, ritenuto congruo;

- di stabilire che l'importo complessivo pari a _____ euro, oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi, trova copertura nelle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2025-2026-2027 C.D.R. 00.04.02.00, sugli esercizi 2026 e 2027 al capitolo SC09.4968
- di dare atto che l'operatore economico ha attestato nel DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che si procederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, previo sorteggio di un campione seguendo le modalità di cui alla nota RAS AOO.04.02.00 prot. n. 36285 del 10.07.2024;
- di stipulare il contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 55 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- di dare atto, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di disporre che il provvedimento venga pubblicato, ai sensi degli artt. 28 e 50, comma 9, del D.lgs 36/2023, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
- che non è necessario acquisire la documentazione antimafia per la stipula, trattandosi di contratto di importo inferiore a 150.000 euro come stabilito dall'articolo 83 del D.lgs n. 159 del 06.09.2011;
- che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, come previsto dalla determinazione a contrarre.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, tutti i documenti presentati in sede di RdO tramite la piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna dall'Appaltatore ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno, ad ogni effetto, valore di accordo.

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ma depositata agli atti dell'Amministrazione, l'Offerta Economica presentata, in sede di RdO, dall'Appaltatore, richiamata in premessa, e che, pertanto, si intende in esso recepita ed assunta come obbligo dalle parti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle norme richiamate nel presente contratto;

b) dalle disposizioni del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, come integrato e modificato con D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, (di seguito, per brevità, Codice dei contratti) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

c) dal Codice civile (di seguito, per brevità, c.c.) e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

d) dalle disposizioni di cui al L. R. n. 8 del 13 marzo 2018 recante "*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" per le parti applicabili.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e tutti i documenti della procedura di affidamento prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Appaltatore.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto e prestazioni

L'oggetto del presente contratto è l'affidamento, sulla base dell'offerta economica prodotta a seguito di risposta alla Richiesta di Offerta, del Servizio denominato "Supporto in materia di progettazione grafica finalizzata all'ideazione, elaborazione e realizza-zione coordinata di prodotti visivi, editoriali, digitali e multimediali per la comunicazione e la divulgazione dei contenuti connessi all'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", (CIG _____).

Per la descrizione delle singole prestazioni di cui si compone il servizio si rinvia al capitolato tecnico allegato 7.

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le fasi e la tempistica indicata capitolato tecnico allegato 7 al quale si rinvia.

Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è pari complessivamente a euro __.__,__, oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi, giusta l'offerta richiamata nell'art. 1.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale servizio, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detto servizio.

Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale, gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo la tempistica indicata nel capitolato tecnico allegato 7 al quale si rinvia.

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Con i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1, l'Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri, i tributi e le obbligazioni assunti con il presente contratto, ivi comprese le spese inerenti alla stipula del presente Contratto (eventuale registrazione), e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità. L'Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del Codice dei contratti.

La ripartizione del corrispettivo per annualità seguirà, le seguenti indicazioni (IVA e oneri esclusi):

Annualità 2026: euro __.__,__;

Annualità 2027: euro .

Art. 4 - Durata del servizio e termini di esecuzione

Il servizio di cui all'art. 2 ha decorrenza dall'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del RUP e termine entro 12 mesi dall'inizio e comunque non oltre il 31.12.2027, salvo variazioni che dovessero verificarsi in corso d'opera che determinano eventuali proroghe motivate,

Resta inteso, come da articolo seguente, che, in ogni caso, il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese, rapportate alla effettiva durata del contratto decorrente dall'avvenuta stipula del contratto.

Il servizio s'intenderà concluso con l'avvenuto accertamento, da parte dell'Amministrazione, della correttezza e completezza delle attività richieste e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento

I pagamenti avverranno, previa verifica positiva dell'Amministrazione sull'espletamento delle attività del servizio da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità e tempistica indicate nel capitolato tecnico al quale si rinvia.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture elettroniche, redatte secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali e conformemente alle modalità previste dal contratto. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate alla Regione e contenere il riferimento al contratto, incluso CIG. Resta salva la facoltà, per l'Amministrazione, di concordare con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire all'interno del tracciato per agevolare le attività di verifica e controllo.

I pagamenti verranno effettuati, entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore, e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Il totale delle eventuali ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. n. 40/2008.

Art. 6 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

A tal fine l'Appaltatore si impegna ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nella comunicazione trasmessa per iscritto alla Regione, prima della stipula del contratto, in cui sono stati indicati gli estremi del conto corrente dedicato e il codice IBAN, la denominazione dell'Istituto Bancario, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, per consentire le operazioni di accredito del corrispettivo contrattuale e ai fini della tracciabilità dei flussi monetari ex L. n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Appaltatore provvederà tempestivamente a comunicare con semplice nota scritta ogni modifica relativa ai dati trasmessi all'Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità altresì nei pagamenti effettuati e si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente:

> nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione, identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010;

si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subaffidatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

Il contratto è risolto di diritto, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'Appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui già menzionati conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini sopra indicati, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità e, pertanto, senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, derivanti da disposizioni dei contratti collettivi, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela dei lavoratori, igiene e sicurezza, salute, assicurazione, previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei medesimi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Amministrazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Amministrazione riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10 - Inadempimento e penali

L'Amministrazione accerterà, tramite il Responsabile del Procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Nei casi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per cause imputabili all'appaltatore, verranno applicate, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti, le penalità, calcolate in 1/1000 (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 30 (trenta) giorni solari contigui per fase.

Inoltre, le penalità, cumulate, non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. Oltre questi termini l'Amministrazione promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, con le modalità indicate nel presente contratto, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili all'Appaltatore.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attività da espletare sopra descritte, anche qualora il ritardo riguardi una sola di tali attività. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude il risarcimento di quest'ultimo per i maggiori danni

alla stessa causati dal ritardo nell'esecuzione del contratto. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penalità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati all'Appaltatore dal RUP mediante posta elettronica certificata (PEC), con indicazione dei fatti contestati e della relativa penale applicabile. L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso tale termine senza osservazioni, ovvero qualora le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali previste dal presente articolo, fatta salva ogni ulteriore azione prevista dalla normativa vigente e dal contratto.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e nell'Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dell'Appaltatore.

In materia di clausola penale si applica, inoltre, l'art. 1382 e seguenti c.c..

L'Amministrazione irroga sanzioni in caso di inadempimenti relativi all'ordinario e corretto svolgimento del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- sospensione temporanea reiterata del servizio per ingiustificato motivo;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
- impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato o non idoneo a garantire il servizio richiesto;
- cessione a terzi del contratto;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, relativamente al servizio oggetto del presente Contratto;
- perdurare delle situazioni di criticità segnalate dall'Amministrazione;
- inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici.

Art. 11 - Recesso

Fatta salva la facoltà di recesso delle parti ai sensi dell'articolo 2237 c.c., qualora l'Appaltatore receda dal contratto prima che la prestazione prevista sia conclusa, avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni svolte e riconosciute dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere prima della scadenza dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti dell'Appaltatore ex art. 1373 c.c., in qualunque momento qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto del conferimento dell'incarico e comunque ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione. L'Amministrazione, come previsto dall'art. 123 del Codice dei contratti, è tenuta a comunicare, per posta elettronica certificata, il recesso con un preavviso di non meno di 20 giorni.

Decorso il termine di 20 giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, l'Amministrazione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità del servizio. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni esattamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei contratti, sulla base della verifica di conformità effettuata. L'Appaltatore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, 19 e 20 del presente schema di contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali di cui all'art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale,

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;

mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del Codice dei contratti;

fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;

cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. lgs. n. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di escutere l'eventuale garanzia definitiva prestata per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativi ai servizi regolarmente eseguiti, come previsto dall'art. 122, comma 5 del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, commi 1, lettere c) e d), 2, lettera b), 3 e 4, del Codice dei contratti, le somme di cui al presente comma sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva se prevista.

Art. 13 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione non richiede la garanzia definitiva, tenuto conto della natura intellettuale delle prestazioni, del contenuto importo dell'affidamento e delle modalità di esecuzione e verifica delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico.

Art. 14 - Cessione del contratto e dei crediti e subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del Codice dei contratti, in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Amministrazione si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 15 - Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 16 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, nonché al Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 68/15 del 31.12.2025, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le disposizioni del Codice di comportamento, anche prevedendo apposite disposizioni sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna è accessibile al link:

https://www.regione.sardegna.it/regione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

Art. 17 - Clausola anti pantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 18 - Osservanza del patto di integrità

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare i contenuti del medesimo, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Patto di integrità.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

L'Amministrazione tratterà i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.lgs. n. 196 del 2003, dal D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi e dei relativi atti di attuazione, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza, o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 21 - Varianti e modifiche del contratto

Le varianti e le modifiche del contratto sono ammesse nel corso dell'esecuzione del contratto nei casi e nei limiti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto, di cui all'art. 120 del Codice dei contratti e norme di attuazione.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

Art. 22 - Efficacia del contratto

L'Appaltatore prende atto e accetta che l'efficacia del presente contratto e la conseguente esecuzione dello stesso è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Art. 23 - Esonero di responsabilità

L'Appaltatore conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla Regione, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione non risponde delle obbligazioni che l'Appaltatore dovesse eventualmente contrarre con terzi, compresi i collaboratori, per lo svolgimento dell'incarico.

Ai fini di quanto previsto nel presente contratto l'Appaltatore dichiara di poter svolgere l'attività oggetto del rapporto in assenza di cause di incompatibilità ovvero ostative in merito al contenuto della prestazione.

Art. 24 - Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

L'Amministrazione elegge il proprio domicilio, in Cagliari, Viale Trieste, n. 186; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: urbanistica@pec.regione.sardegna.it.

l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale sita in _____, Via _____; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 25 - Foro di competenza

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e che non fosse possibile definire utilmente in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, Poiché l'importo del contratto è inferiore a 40.000 euro è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'allegato I.4 del Codice dei contratti.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente lettera contratto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 27 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente contratto si richiamano tutte le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e le norme del c.c. in quanto applicabili.

Art. 28 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., dichiara di conoscere e di accettare espressamente i seguenti articoli del presente contratto: art. 1 Norme regolatrici, art. 2 Oggetto del contratto e prestazioni, art. 3 Corrispettivo, art. 4 Durata del servizio e termini di esecuzione, art. 5 Fatturazione e modalità di pagamento, art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva, art. 10 Inadempimento e penali, art. 11 Recesso, art. 12 Risoluzione del contratto, art. 21 Varianti e modifiche del contratto e art. 27 Rinvio ad altre disposizioni,

Si invita codesta Ditta a voler restituire entro le ore 12.00 del __ ___ 2026, la presente lettera-contratto debitamente firmata digitalmente per accettazione alla PEC: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it

Il Direttore Generale

_____

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Dichiarazione di accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della società in indirizzo dichiara di aver letto la presente lettera contratto, di approvare e di accettare tutte le condizioni in essa contenute,

L'Appaltatore

_____
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)